

DIREZIONE GENERALE SALUTE

G.A.T. - GRUPPO DI APPROFONDIMENTO TECNICO - APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO -
Estratto VERBALE RIUNIONE DEL 17 febbraio 2014

Il G.A.T. ha ulteriormente approfondito l'analisi della Circolare del MLPS N°. 18 del 23 maggio 2013, già svolta nella precedente riunione del 17 giugno 2013, con particolare riferimento al tema della indagine supplementare di cui ai punti 2, lettera c) e 3.2.3 dell'Allegato II al D.M. 11 aprile 2011.

Circa i contenuti minimi della indagine supplementare, fissati dalla Circolare del MLPS N°. 18 del 23 maggio 2013, il G.A.T. si è interrogato a proposito della obbligatorietà della effettuazione delle prove non distruttive di cui al punto b) della citata circolare.

La Circolare al comma 4 del punto 1. recita che "le modalità di ispezione dovranno includere l'esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento".

Nel seguito la stessa Circolare descrive le prove non distruttive e recita "A seconda dei risultati dell'esame visivo, si possono rendere necessari dei controlli non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l'eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali".

Il G.A.T. dopo una attenta disamina e un ampio e vivace dibattito, a cui tutti i componenti hanno dato il loro prezioso contributo, ha trovato una sintesi tra le varie posizioni espresse.

Premesso che la circolare in questione può presentare la possibilità di diverse interpretazioni circa l'obbligatorietà di includere nell'indagine supplementare le prove non distruttive, il G.A.T. ha ritenuto di darne la seguente lettura ed interpretazione - considerata quella più coerente alla finalità di detta indagine supplementare, che è volta ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate :-

L'indagine supplementare deve necessariamente contenere, oltre all'esame visivo di cui al punto a), anche le risultanze delle prove non distruttive di cui al punto b), che a seconda dei risultati dell'esame visivo, saranno effettuate con il metodo che il tecnico incaricato ha valutato più idoneo e opportuno secondo le norme tecniche applicabili.

Le prove non distruttive dovranno essere effettuate e certificate da personale abilitato